



UNIONE
NAZIONALE
COOPERATIVE
ITALIANE
AGROALIMENTARE



UNCI AGROALIMENTARE

Unione Nazionale Cooperative Italiane
AGROALIMENTARE
Dipartimento Pesca ed Acquacoltura
Dipartimento Agricoltura

IX COMMISSIONE (AGRICOLTURA)

Esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto
Legge 20 maggio 2021, n. 2243,
Disposizioni per la Tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina
Iniziativa deputati Cunial, Benedetti, Giannone, Sarli e Vizzini (1825)
Fornaro, Bersani, Rostan, Speranza e Stumpo (1968)
Cenni (2905)



On. Presidente Senatore Vallardi,

On. Senatrici e Senatori componenti della Commissione,

permetteteci di rappresentarvi i nostri ringraziamenti per questo invito e un grazie per l'attenzione che prestate sui temi scottanti della nostra agro- economia, settore complesso in genesi legislativa ed in applicazione.

Infatti, l'agricoltura inizia per la A e finisce con la Z (leggi Zootecnica), mai un comparto era più multilivello come quello agricolo.

Premessa:

Come UNCI AGROALIMENTARE, rappresentiamo quel segmento operativo che si ispira ai principi fondanti della nostra Costituzione, e mi riferisco in particolare all'art. 45 comma 1 *“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”*.

Infatti, proprio mettendo l'uomo al centro della nostra cultura umanistica, noi rappresentanti del mondo cooperativo esprimiamo sempre di più quel forte sentimento di uguaglianza e di supporto in un'economia umanistica che vede sempre meno la remunerazione del capitale a favore dello sviluppo del lavoro e della valorizzazione dello stesso.

Citazione “Il lavoro nobilita l'uomo (Charles Darwin) cioè lo rende nobile, migliore”.

La sua importanza è così elevata da essere universalmente riconosciuta. Il lavoro è fondamentale, lo sancisce anche la nostra Costituzione nell'Art.1, indispensabile, necessario. Senza lavoro c'è il nulla.

Come diceva Voltaire, “il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno “,

Richiamandoci ancora alla nostra costituzione all'art.4 “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Ed in questo secondo capoverso che secondo Noi trova fondante l'articolato di cui oggi in audizione che ora andremo a commentare.

Commenti e Risposte al Testo

All'art. 1 del AS2243 proprio al comma 2 viene ribadito il concetto di sostegno all'agricoltura contadina, ed è intrinseca all'interno proprio di tale comma anche la risposta sollecitata e richiesta dalla Senatrice Abbate e dal Senatore Taricco.

Infatti, l'articolo 1 in questione pone la prima linea di applicazione e le motivazioni di supporto, quelle di promuovere:

- 1) l'agroecologia a tutela del Territorio e recupero dello stesso*
- 2) Quello che definiamo l'opportunità di libera scelta ed organizzazione lavorativa*
- 3) Recupero delle Terre abbandonate o incolte*

Andiamo per gradi

*L'agroecologia viene sempre più evocata come un modello in grado di assicurare, attraverso l'applicazione dei principi e dei concetti dell'ecologia alla programmazione e alla gestione di sistemi agroalimentari sostenibili, la produzione di cibo in linea con il rispetto dell'ambiente, della salute e dei diritti degli agricoltori e dei consumatori. Tale concetto è anche sostenuto dal rapporto **"Agroecologia e PAC"**, realizzato dal CREA al fine di avviare un confronto con le istituzioni, i ricercatori, il mondo agricolo e gli altri stakeholder sulla possibilità di introdurre l'approccio agroecologico nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC post2022. Inoltre il rapporto sostiene quella transizione agroecologica che è propria prevista nei numerosi strumenti e misure di finanziamento della PAC.*

Mentre di contro pensiamo che per una ripresa e per lo sviluppo socio economico, attraverso proprio la strategia capace di toccare ogni Regione e macro-regione del paese, creando lavoro, realizzando inclusione sociale e riducendo i costi dell'abbandono del territorio è quella riqualificazione per le Aree interne. Per definizione sappiamo che sono interne quelle aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura e a seguito di secolari processi di antropizzazione. Da uno studio fatto si conosce il dato di abbandono e di vitalità di queste aree e circa un quarto della popolazione italiana, e lì residente. Area che interessa un territorio che supera il sessanta per cento di quello totale e che è organizzata in oltre quattromila Comuni. Nelle Aree interne che dal secondo dopoguerra, vedono un processo di marginalizzazione segnato da:

- calo della popolazione, talora sotto la soglia critica;*
- riduzione dell'occupazione e dell'utilizzo del territorio;*
- offerta locale calante di servizi pubblici e privati;*

- *costi sociali per l'intera nazione, quali il dissesto idro-geologico e il degrado del patrimonio culturale e paesaggistico.*

In tale contesto ben si iscrivono i commi che sosteniamo del novellato art.1, che dimostra così la non inevitabilità del processo generale di marginalizzazione e la capacità di queste aree di concorrere a processi di crescita e coesione.

In tale contesto e ritorniamo su quelle linee guida, saranno la leva della strategia finanziaria per la programmazione dei fondi comunitari disponibili per tutte le regioni del paese per il nuovo settennio.

Art. 2

In tale articolo al comma 1 troviamo la definizione di questa nuova realtà "Aziende agricole contadine"

Anche in questo caso andiamo per gradi.

Il richiamo in premessa dell'art.4 della Costituzione, ci porta ad effettuare il distinguo normativo:

- *L'azienda Agricola può essere in base al concetto di attività agricola "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio della sua attività"*
- *Il Coltivatore diretto è il soggetto che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi ed al governo del bestiame ect ect*
- *Società Agricole che hanno quale oggetto l'esercizio esclusivo delle attività agricole*
- *Cooperative Agricole Connesse*

Come sappiamo questa materia tutta all'interno dell'art.2135 cc

Ed è invece la definizione che al comma 2 che andrebbe in deroga all'art.2135, infatti "L'agricoltura dei contadini" che non sono imprenditori e tanto meno industriali della terra che tuttora è invisibile, otterrebbe da questo novellato derogato art.2 all'interno dell'articolato 2135, a dare voce ed opportunità di sviluppo proprio eliminando con questa legge, che non la riconosce come costituzionalmente diversa dall'altra materia di cui all'art.2135, dando pari opportunità nel mondo agricolo ma ad uno sviluppo sinergico positivo per le azioni di cui alla premessa, ma ben sposandosi con il novellato di cui al comma 3 dello stesso articolo che crea in effetti soggetti giuridici anche di livello complesso ma che da risposte alla cultura del lavoro e contadina.

Il comma 3 della proposta di Legge infatti prevede quelle opportunità organizzative mediante lo strumento delle Associazioni, art.18 costituzione e Libro I Capo II art36 cc e seguente ne normano

le funzioni e la loro vita sociale e non ultimo l'intervenuta legge di riordino sulle associazioni che svolgono una delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore"). Tra queste rientrano gli interventi e i servizi sociali, le prestazioni sanitarie, la salvaguardia dell'ambiente, la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'organizzazione e gestione di attività culturali, la formazione extra-scolastica, il commercio equo e solidale, la cooperazione allo sviluppo, l'inserimento ed il reinserimento lavorativo, l'alloggio sociale, l'accoglienza umanitaria, la beneficenza, la tutela dei diritti umani, la protezione civile e altro ancora.

*Strumento ideale per la premessa di una importante deroga al dettato di cui all'art.2135 che prevede i lavori accessori ma non la dignità **dell'uomo contadino**.*

Sempre lo stesso comma da opportunità all'agricoltore contadino o conduttore dei terreni di potersi costituire o come Rete agricola o Società Cooperative anche qui si richiama l'opportunità della valorizzazione con l'integrazione nell'agricoltura Sociale di cui alla Legge 141/2015. (Torna anche il Terzo Settore e la rivalutazione delle aree rurali e vaste).

L'agricoltore contadino investita così la sua genesi d'inquadramento diviene una vera e propria azienda agricola che con la sua veste giuridica sarà o Imprenditore Singolo (Azienda agricola) o Rete d'Impresa Agricola che con il Contratto di rete introdotto nell'ordinamento italiano con l'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e con la modifica dell'art.45 DL 83/12 convertito in legge 134/2012 ne disciplina la costituzione e la funzione.

Mentre le Cooperative agricole costituite in funzione dell'oggetto sociale già rientrano come operatori di cui all'art.2135 in linea con il disposto di cui Dlgs 29 marzo 2004 nr.99 e Dlgs 27 maggio 2005 nr.101 e quindi possono assumere la funzione di cooperative di produzione agricola e cooperative di conferimento, ma le cooperative formate da agricoltori contadini per la conduzione comune dei propri associati agricoltori contadini, possono anche optare di costituirsi quale cooperative del Terzo Settore ex legge 381/91 Cooperative Sociali e interagire con gli obiettivi di cui alla legge 141/2015 agricoltura sociale per inserimento lavorativo dei soggetti fragili.

Nel caso di specie Le Cooperative e le Reti Agricole in funzione della già menzionata "Deroga di cui all'art.2135 non assumo la figura di IAP.

Le Attività connesse di cui all'art.2135 sono già ben definite ed individuate con DM 13/02/2015.

In quanto le costituite Rete di Agricoltura Contadina e Cooperative di Agricoltura contadine non vigente l'attività di prevalenza individuata nell'art.2135 snatura poi sia Il Contadino Agricoltore che quanto di previsione all'art.3 (vedasi anche circolare dell'Agenzia delle Entrate nr.50/E/2010)

Sempre più in linea con l'economia umanistica.

Per quanto attiene l'Art.3 si è favorevoli ad un Registro dell'Agricoltura Contadina al fine pubblicitario delle Realtà che vi operano ed i loro scopi e fini.

Aggiungeremmo al comma 3 all' ultimo capoverso e dopo le parole "avvenuto" - le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica certificata- al Ministero delle politiche Agricole alimentari e forestali, ed agli Uffici Regionali in cui risiede l'azienda.

Sempre all' art.3 aggiungeremmo un comma:

Istituzione Osservatorio Nazionale Agricoltura Contadina:

- 1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni invieranno annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agricoltura contadina sviluppata nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.*
- 2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l'Osservatorio Nazionale dell'Agricoltura Contadina, al quale partecipano le associazioni nazionali di operatori agricoli e cooperative a livello nazionale.*
- 3. L'Osservatorio nazionale dell'agricoltura contadina, curerà la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle Regioni e dalle Associazioni Nazionali di Categoria del mondo Agricolo e Cooperativistico di cui al comma 2, e sarà pubblicato poi annualmente il Rapporto Nazionale sullo stato dell'agricoltura contadina che formulerà anche con il contributo di esperienze sul campo, le proposte per lo sviluppo del settore e l'applicazione delle linee guida sulle piccole produzioni e la loro cessione .*
- 4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*

Art. 4 - Richiamando quanto l'amministrazione finanziaria è attenta aggiungeremmo al comma 2 lettera b) dopo trasformazione; un nuovo capoverso - per le sole produzioni proprie e rientranti nei parametri di cui all'art.32, comma 2 lettera A di cui al DPR 917/1986 - al fine di salvaguardare i regimi agevolativi dell'agricoltore contadino.

Art. 5 – Nessun Commento.

Art.6 – Nel concetto Fondo Rustico e quello del Podere corrispondente sempre più in modo empirico al significato di terreno destinato alle produzioni agricole e la distinzione del Impresa



Agricola definita come un complesso pertinenziale fotografa l'esatta posizione di questo novello articolato sulle reali opportunità di cui alla legge 440/78 individuarne i presupposti dell'abbandono. Infatti, il D.L. 30 dicembre 2009 nr. 194 all'art.2 comma 4 bis individua poi i terreni qualificati come agricoli.

*La ratio dell'usucapione **di un terreno agricolo** fa riferimento alla possibilità di acquisire il bene immobile avendo usufruito **della proprietà per almeno venti anni consecutivi** durante i quali il reale proprietario non si è occupato del bene stesso.*

Mentre nell'novello articolo si fa riferimento alla base dati fornite dalla Banche delle Terre sui terreni incolti o abbandonati da almeno 5 annate agrarie.

Tale postulato secondo noi rappresenta la garanzia per l'agricoltore contadino, a poter accedere a tale opportunità di assegnazione anche tenuto conto di quanto è poi novellato al comma 5.

Nessun commento all'art.7

All' art. 8 al comma 2 e 3 dopo

“Associazioni” chiediamo l'inserimento delle Cooperative Sociali

Art. 9 siamo favorevoli all'istituzione della giornata Nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina

Grazie per l'attenzione